

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 265

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA - DESINI - CHERCHI Augusto - CONGIU - MANCA Pier Mario - UNALI

il 14 ottobre 2015

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo in Sardegna dell'escursionismo, del cicloturismo, del turismo equestre e del turismo itinerante in camper e moto

RELAZIONE DEL PROPONENTE

I proponenti intendono promuovere e valorizzare il turismo attivo e itinerante; rientrano in tale categoria i viaggiatori interessati a vivere più intensamente l'esperienza con la natura, la conoscenza del territorio, disposti a spostamenti diversi all'interno della stessa area geografica con soste più o meno brevi.

Lo scopo dei proponenti è di cercare di attrarre in Sardegna questa parte di turisti, ritenendo l'Isola meta ideale. L'analisi effettuata, confermata anche dalla lettura del piano di marketing regionale degli anni passati, fa emergere, infatti, alcuni dati interessanti: ad esempio, tra le motivazioni della scelta della destinazione turistica, la presenza di bellezze naturali rappresenta il richiamo più forte in termini percentuali (35 per cento); le caratteristiche morfologiche del territorio sardo, le condizioni climatiche, la singolarità in termini di flora e fauna rappresentano un'attrattiva particolare e impongono alla Regione di rafforzare la linea del turismo naturalistico, la quale consente, inoltre, di favorire l'allungamento della stagione balneare favorendo lo svolgimento di attività alternative a quelle marine. Alcune attività, quali ad esempio il cicloturismo, rappresentano il 6 per cento dell'intero movimento turistico in Europa.

Tra gli interventi auspicati dagli escursionisti in questo campo si segnalano il completamento e il miglioramento delle opere di manutenzione, della segnaletica e della messa in sicurezza della sentieristica per tutti i tipi di mezzi e il rafforzamento dei servizi e della comunicazione.

Allo stato attuale, infatti, il visitatore non può contare su una rete integrata di servizi specifici per il suo soggiorno, non essendo in grado di conoscere i percorsi esistenti, le aree di sosta e i servizi resi.

Per attirare flussi turistici di rilievo si ritiene che debbano essere realizzate, pertanto, le seguenti azioni:

- incentivare la creazione, il controllo e la manutenzione di piste e sentieri, con origine e destinazione ben raggiungibili, di lunghezza adeguata e senza interruzioni o frammentazioni con riferimento anche alle parti non inserite nei parchi;
- incentivare la creazione di punti di appoggio e di ristoro per l'escursionista, con la realizzazione di servizi dedicati al turista, come aree di sosta, punti di riparazione o gonfiaggio per le bici, per i camper e le moto, aree mediche;
- incrementare l'intermodalità nei trasporti, in particolare tra treni e bicicletta;
- incrementare la posa di segnaletica e la messa in sicurezza dei percorsi;
- promuovere la conoscenza della rete dei percorsi e dei servizi e rafforzare le informazioni soprattutto in porti e aeroporti includendo informazioni su punti di assistenza e ristoro.

Tuttavia, tali azioni devono essere necessariamente precedute da una seria verifica della dotazione attuale attraverso una ricognizione dello stato dei sentieri e delle piste, della loro manutenzione, del grado di difficoltà della percorrenza, della presenza di punti di appoggio o di ristoro.

I proponenti intendono, inoltre, favorire l'avvicinamento del turista a quelle realtà locali che si trovano in prossimità delle coste, ma che molto spesso vengono "saltate" dal turista in quanto ritenute non sufficientemente attrattive; occorre, pertanto, attrezzare dei punti di approdo campestri capaci allo stesso tempo di far conoscere il paese e generare, grazie ai servizi resi, nuovi posti di lavoro.

La peculiarità della proposta¹ si rinviene nella necessità di mettere a sistema e gestire unitariamente una linea turistica che negli ultimi anni si è sviluppata con interventi spesso frammentari,² favorendo la massima sinergia con gli altri interventi che l'Amministrazione regionale e altre amministrazioni stanno portando avanti con risorse regionali e altri fondi statali e comunitari. L'obiettivo è, altresì, di natura economica in quanto si intende alimentare le attività preesistenti e stimolare nuove opportunità di crescita nei settori dell'ospitalità, del ristoro e dell'assistenza tecnica.

Nell'ottica di un'offerta turistica riconoscibile a livello internazionale si intende promuovere, anche attraverso la creazione di uno specifico marchio, una rete all'interno della quale il visitatore saprà di poter contare sui medesimi servizi di base oltre a quelli aggiuntivi eventualmente sviluppati dai singoli gestori.

In questo contesto la Regione avrà il compito di promuovere la nascita e lo sviluppo della rete, di coordinare il lavoro degli enti gestori, di promuoverne la conoscenza. Particolare importanza riveste, infatti, l'aspetto comunicativo, soprattutto nella fase di prima applicazione della legge. In tal senso è necessario affiancare l'attività di sviluppo della rete ad un'importante attività di promozione, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali ed internazionali.

¹ che recepisce le indicazioni provenienti da una proposta di legge regionale più ampia in materia di mobilità sostenibile presentata di recente da diverse associazioni (WWF, Italia nostra, FIAB, Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, Federazione nazionale pro natura, Associazione onlus Pozzo Sella);

² Ad esempio il progetto interregionale cicloturismo "Sardinia hike and bike" sviluppato da Sardegna Ricerche ed il "Piano per lo sviluppo del cicloturismo nell'isola" e successivo protocollo d'intesa per la costituzione della cabina di regia per lo sviluppo del cicloturismo in Sardegna, sottoscritto dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, dall'Agenzia Sardegna Promozione, dall'Ente foreste e dal Centro regionale di programmazione con dieci imprese specializzate nel settore cicloturistico in data 31 marzo 2012.

L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con delibera n. 7/14 del 18 febbraio 2010, ha affidato all'Agenzia LAORE l'incarico di individuare una serie di itinerari eco-turistici (ippovie) che, partendo dai principali porti e aeroporti della Sardegna, attraversando territori rurali di grande valenza ambientale e ricongiungendosi a Badde Salighes (Bolotana) costituiscono, nel loro insieme, una rete di itinerari di interesse regionale, che consentono lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole.

Analisi tecnica normativa.

L'intervento in oggetto è pienamente in linea con gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo (PRS) per il quale il turismo rappresenta una risorsa strategica per la Sardegna e con la proposta di articolazione finanziaria per obiettivi e azioni del programma operativo FESR 2014/2020 - in particolare Asse prioritario "Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici", approvata con deliberazione n. 23/10 del 12 maggio 2015.

Di seguito i punti salienti del PRS in materia:

- confronto con le amministrazioni locali e con i vari stakeholders come metodo per programmare le diverse misure;
- destagionalizzazione del movimento turistico legato alla valorizzazione delle motivazioni di vacanza e della propensione al viaggio in media e bassa stagione, per attrarre segmenti di domanda nel turismo attivo e del benessere, sociale e accessibile, ambientale e culturale, con particolare attenzione per l'offerta enogastronomica e per l'integrazione con il sistema della produzione tipica territoriale; occorre promuovere l'attrattività delle aree interne secondo le vocazioni che sono loro proprie, mediante la creazione di percorsi e itinerari per consolidare il turismo rurale e assecondare lo sviluppo di nuove forme di vacanza;
- integrale revisione delle leggi di settore - con il riordino delle norme in materia di turismo; riorganizzazione della segnaletica fisica e virtuale regionale, con l'adozione di un sistema informativo standard e l'adozione di nuove tecnologie che permettano di arricchire l'esperienza di visita dei turisti.

In particolare, il punto 2.9.4 "Nuovi tematismi per la destagionalizzazione", individua molteplici ambiti di sviluppo quali trekking, escursionismo a cavallo, percorsi culturali. L'azione prevede forme d'incentivazione per la realizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici tematici per la bassa stagione. Inoltre per valorizzare le aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, nonché per valorizzare anche il turismo rurale e delle zone interne, saranno adeguati i servizi turistici e le strutture di accesso alle aree.

Punto 5.3.2. "Istituzione della rete regionale dei sentieri e delle piste ciclabili". La Regione ha avviato un censimento delle piste urbane e extraurbane al fine di definire una rete di piste ciclabili che rendano la Sardegna interamente percorribile a piedi e in bicicletta, sia in ambito urbano che rurale nella prospettiva di una nuova strategia turistica, più legata al sistema Sardegna complessivamente inteso e non più incardinata nel solo perimetro costiero. Il turismo attivo rappresenta un target di particolare interesse non solo per il numero di visitatori che è in grado di mobilitare, ma anche per il legame con le strategie di destagionalizzazione dei flussi turistici e l'ampia presenza di operatori attivi su questo segmento di offerta in ambito regionale. Da ultimo, la legge regionale n. 5 del 2015 destina una quota del finanziamento al piano regionale delle infrastrutture (circa otto milioni di euro).

L'intervento in oggetto si inserisce pienamente nell'ambito della programmazione unitaria. La Giunta regionale, con deliberazione n. 46/8 del 22 settembre 2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese" ha dedicato un punto specifico al turismo sostenibile (3.4). In particolare "la Regione intende mettere a valore il vantaggio competitivo che contraddistingue il patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna, attraverso un programma strutturato di interventi con il quale sostenere:

- a) un riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, rafforzando l'attrattività dei prodotti turistici già affermati in ambito nazionale e internazionale e garantendo lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi collegati ai segmenti turistici emergenti o in via di consolidamento;
- b) la fruizione integrata delle risorse naturali e culturali."

L'intervento in oggetto è, infine, compatibile con i poteri normativi attribuiti alla Regione dallo statuto speciale; la Regione ha la competenza legislativa esclusiva in materia di turismo e di infrastrutture (articolo 3). Gli interventi proposti rientrano nelle materie citate e, in ogni caso, rispettano i principi previsti da leggi nazionali.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna)

L'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, dispone che i progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge, e da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri

L'articolo 3 assegna alla Regione un ruolo di coordinamento attraverso la costituzione di un tavolo tecnico rappresentativo. La partecipazione a tale tavolo è gratuita, pertanto tale funzione è svolta senza oneri di spesa. La funzione di coordinamento si configura anche attraverso la stipulazione di accordi con le società di navigazione, di trasporto pubblico locale, ferroviario e con i comuni. Non necessariamente tali accordi comporteranno oneri finanziari per la Regione. In tal senso è importante rimarcare la funzione propositiva e di stimolo dell'organo regionale.

Articolo 4 - Funzione di promozione. Tale funzione è particolarmente rilevante e occorre investire su di essa soprattutto nei primi anni per far conoscere all'estero la rete escursionistica. Per la realizzazione di un'efficace campagna di comunicazione è possibile stimare in 150.000 euro il finanziamento degli eventi a rilievo internazionale (50.000 euro annui) a valere sul capitolo di spesa già esistente (si veda la norma finanziaria).

Con riferimento all'azione prevista dal comma 1 è ipotizzabile la predisposizione di un bando pubblico con il quale affidare all'esterno la realizzazione di un marchio o di un'immagine collegata al tipo di turismo promosso e un rafforzamento della pubblicità in porti aeroporti e manifestazioni importanti sui temi oggetto della legge. Tuttavia queste spese sono da impegnare dopo la realizzazione di almeno una parte della rete escursionistica, non riguardano il 2015, ma gli anni successivi all'approvazione della legge. Per la realizzazione di tali azioni è possibile stimare in 150.000 l'intero finanziamento annuale a valere sul capitolo già esistente, così suddiviso: euro 20.000 euro per ideazione e realizzazione di un marchio, euro 10.000 per la realizzazione di brochure/cartografia dei percorsi da distribuire in porti, aeroporti, uffici turistici e eventi collegati al tema, 100.000 euro per spese di pubblicità (cartellonistica, spazi su periodici tematici). Le ultime due sono spese pluriennali da modulare secondo le effettive esigenze e un serio monitoraggio delle ricadute, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 4.

Articoli 5, 6, 7 e 8: la Regione contribuisce finanziariamente alla promozione e allo sviluppo del turismo attivo ed itinerante grazie a diverse forme di finanziamento, descritte negli articoli 5 e seguenti; contributi o bandi pubblici per la realizzazione di nuovi interventi, contributi per la gestione e manutenzione della rete, per gli interventi a favore della fruizione delle persone con disabilità, per la diffusione delle aree di sosta e dei servizi per camper e motociclisti. Fermo restando che la realizzazione delle rete è progressiva e che il tavolo tecnico dovrà, con cadenza triennale, elaborare un programma ed individuare le priorità, si ritiene che la somma minima che la Regione debba investire non possa essere inferiore ai 2 milioni di euro all'anno, tenuto conto, tuttavia, dell'utilizzo di altre esistenti risorse regionali, statali e comunitarie. In ogni caso occorre rimarcare che si agirà sulla base delle prio-

rità indicate avvalendosi delle risorse che si riescono a recuperare annualmente. Occorre rilevare che all'interno del piano regionale delle infrastrutture è già previsto un intervento infrastrutturale che riguarda la progettazione del completamento e/o adeguamento in sicurezza di tracciati esistenti o di nuovi tracciati dell'intera rete regionale e la realizzazione di lotti funzionali. L'attuazione verrà curata dall'azienda regionale ARST con l'utilizzo di un finanziamento pari ad 8 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un primo stralcio di interventi.

Articolo 9: adozione di un sistema informativo e implementazione del portale dedicato al turismo. La Regione ha già sviluppato diversi sistemi e portali dedicati al turismo. Occorre, preliminarmente, verificare lo stato di attuazione di tali interventi ed intervenire di conseguenza. I costi effettivi potranno essere valutati a seguito di tale attività di indagine. La legge regionale n. 5 del 2015 ha previsto, ad esempio, spese pari a 240.000 per la gestione del portale "Sardegna Turismo" che non risultano essere state utilizzate.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle spese previste:

Spese per organizzazione eventi di rilievo internazionale

2015	2016	2017	2018	2019
0	50.000	50.000	50.000	0

Spese per la realizzazione del marchio, della cartografia specifica, pubblicità

2015	2016	2017	2018	2019	
0	20.000	0	0	0	totale 20.000
0	10.000	10.000	10.000	10.000	pluriennale fissa
0	100.000	100.000	80.000	50.000	pluriennale variabile

Spese per la implementazione del portale dedicato al turismo

2015	2016	2017	2018	2019
0		da verificare		

Dotazione regionale iniziale per interventi previsti, compresi quelli di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9: euro 2.500.000.

Il metodo utilizzato per la quantificazione degli oneri è di tipo empirico, fondato sui costi medi per la realizzazione delle azioni in oggetto. Si è proceduto ad una verifica dei costi per l'organizzazione di un evento di rilievo internazionale, dei costi medi pubblicitari, dei costi di realizzazione di un percorso ciclabile, pedonale ecc. Nella previsione dei costi si è tenuto conto che alcune spese incidono solamente sui primi 5 anni di applicazione della legge (l'organizzazione degli eventi solo per i primi tre anni, la realizzazione del marchio solo nel primo anno) mentre altre sono pluriennali e variabili.

Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata dai proponenti sulla base della normativa e della modulistica vigente a livello nazionale, tenuto conto che la Regione non ha disciplinato la materia e non è dotata di uno specifico supporto organizzativo per lo svolgimento dell'analisi.

1. Ambito di intervento

L'intervento coinvolge direttamente la Regione, in particolare gli Assessorati del turismo artigianato e commercio e dei lavori pubblici ai quali è attribuito, peraltro, un importante ruolo di coordinamento, ma coinvolge anche i diversi enti che a vario titolo hanno competenze in materia (Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Ente foreste, parchi, comuni). L'intervento si propone di realizzare una sinergia tra i diversi attori del turismo attivo. L'intervento coinvolge anche le associa-

zioni di categoria chiamate a dare il loro contributo all'interno del tavolo tecnico rappresentativo. L'intervento avrà un effetto diretto nei confronti degli operatori economici del settore turistico, stimolando la realizzazione di nuovi servizi e quindi l'imprenditorialità, ma anche un effetto economico indiretto laddove l'arrivo di nuovi turisti e l'estensione della stagione turistica gioveranno all'intera economia della Sardegna.

I destinatari della proposta sono i principali fruitori della rete escursionistica i quali potranno contare su una rete escursionistica seria, servita, sicura e collegata.

2. Motivazioni della necessità dell'intervento

Gli obiettivi per l'amministrazione pubblica sono diversi: attrarre una nuova tipologia di turisti, estendere la stagione turistica, creare le condizioni per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e quindi di nuove opportunità di lavoro.

Obiettivi immediati:

- 1) coordinamento dei diversi attori pubblici e privati - misuratore valutabile: istituzione del tavolo tecnico;
- 2) censimento e catalogazione del patrimonio escursionistico esistente e programma triennale degli interventi di recupero, sviluppo, gestione e manutenzione della rete escursionistica - misuratore valutabile - adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il programma triennale degli interventi;
- 3) adozione del sistema informativo regionale - misuratore valutabile: valutazione sistemi informativi esistenti e, laddove necessario, aggiudicazione di specifico appalto di servizi e forniture.

Tali obiettivi sono raggiungibili in tempi brevi anche tenuto conto che la stessa legge dispone che il tavolo tecnico debba essere costituito entro due mesi e il programma triennale debba essere adottato entro sei mesi.

Obiettivi di medio e lungo periodo:

- 1) realizzazione della rete escursionistica della Sardegna - misuratore valutabile: estensione dei percorsi rispetto alla situazione di partenza, numero degli interventi di manutenzione, segnaletica ecc.;
- 2) economici: alimentare le attività preesistenti e stimolare nuove opportunità di crescita nei servizi della ospitalità, del ristoro e dell'assistenza tecnica - misuratore valutabile: bandi pubblicati, contributi erogati, numero di attività create o implementate;
- 3) promozione della rete escursionistica nel mondo - misuratore valutabile: numero di eventi di rilievo internazionale organizzati e numero di campagne pubblicitarie;
- 4) inserimento della Sardegna all'interno delle mete internazionali del turismo attivo e sostenibile ed estensione della stagione turistica - misuratore valutabile: percentuale di arrivi fuori dalla stagione balneare, utilizzo della rete escursionistica e dei nuovi servizi creati.

L'arco temporale da considerare per il raggiungimento di tali obiettivi riveste carattere pluriennale con riferimento, in particolare, ai punti 1 e 4.

3. Comparazione tra la situazione attuale e quella attesa

La situazione attuale è caratterizzata dalla frammentarietà degli interventi, dall'assenza di una programmazione, da una scarsa promozione e da una scarsa diffusione e conoscenza dei percorsi, dalla carenza di strutture ricettive dedicate. L'intervento mira a superare queste criticità assegnando alla Regione precise funzioni di coordinamento, programmazione e promozione.

4. Indicatori utili per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi (si veda il punto 2)

5. Presupposti organizzativi

È necessario riuscire a coinvolgere il maggior numero di enti competenti per una corretta programmazione ed un utilizzo sinergico delle risorse a disposizione. Dal punto di vista organizzativo, pertanto, è importante che gli assessorati di coordinamento dedichino risorse umane adeguate per garantire il funzionamento del tavolo tecnico.

6. Opzione zero

Non è preferibile in quanto gli stessi operatori del settore ritengono necessario un intervento normativo volto a definire la programmazione delle opere, il coordinamento delle azioni, la promozione della rete e la realizzazione di un adeguato sistema informativo.

7. Consultazioni effettuate

In questa prima fase non si è proceduto ad una consultazione diretta; tuttavia le esigenze e le criticità riguardanti la materia oggetto di normazione sono state comprese attraverso la partecipazione a dibattiti pubblici e l'approfondimento di una specifica proposta di legge presentata da alcune associazioni rappresentative degli interessi dei cicloturisti e degli escursionisti.

8. Oneri informativi aggiuntivi a carico dei cittadini

La proposta di legge non prevede alcun onere informativo alle imprese.

Il testo si compone di dodici articoli.

Articolo 1: individua le finalità della legge e descrive in termini generali le competenze della Regione, riprese nel dettaglio negli articoli successivi. Il patrimonio escursionistico è inteso in senso ampio, tale da comprendere tutti i tracciati, i sentieri, le piste utilizzabili per attività di cicloturismo, trekking, turismo equestre, ecc.

Articolo 2: introduce gli strumenti fondamentali della legge, la programmazione triennale, la costruzione della rete escursionistica e della rete degli itinerari ciclabili della Sardegna. È importante rimarcare che la costruzione è progressiva; infatti la Giunta avrà il compito di individuare periodicamente le azioni da porre in essere.

Articolo 3: è una disposizione fondamentale per ricondurre a sistema la materia e descrive la prima funzione attribuita alla Regione la quale non può che avere un ruolo centrale di coordinamento, promuovendo ed indirizzando le altre attività in materia. I proponenti hanno evitato di disciplinare la costituzione e lo svolgimento delle sedute del tavolo tecnico lasciando all'assessorato competente il compito di individuare le modalità di incontro, di decisione, di partecipazione, nel segno della semplicità procedurale e della massima partecipazione. È assicurata la presenza anche della società regionale di trasporto pubblico locale, per le competenze di cui è investita e per il ruolo strategico attribuitole nell'attuazione della rete ciclabile della Sardegna, e si garantisce il collegamento permanente con il mondo delle associazioni rappresentative, portatrici di una conoscenza diffusa del territorio e delle problematiche collegate ai temi della legge.

Articolo 4: la norma descrive l'altra competenza fondamentale della Regione, quella di garantire la diffusione della conoscenza di questa linea turistica nel mondo. Anche in questo caso non si scende nel dettaglio, tenuto conto delle diverse azioni possibili. Si ritiene, tuttavia, fondamentale un'attività intensa soprattutto nel primo periodo di applicazione della legge attraverso l'organizzazione di eventi di respiro internazionale, di concerto con le associazioni rappresentative nazionali ed interna-

zionali, con l'obiettivo di collocare sul mercato la nuova offerta turistica. Il monitoraggio mira, invece, a capire quali strumenti hanno funzionato e quali no per consentire di modificare nel tempo le modalità di promozione del prodotto.

Articoli 5, 6, 7 e 8; La Regione contribuisce finanziariamente alla promozione e allo sviluppo del turismo sostenibile grazie a diverse forme di finanziamento, descritte negli articoli 5 e seguenti; contributi o bandi pubblici per la realizzazione di nuovi interventi, contributi per la gestione e manutenzione della rete, per gli interventi a favore della fruizione delle persone con disabilità, per la diffusione delle aree di sosta e dei servizi per camper e motociclisti. L'obiettivo è la costruzione di una rete in cui il visitatore potrà contare sempre su servizi minimi e su servizi aggiuntivi, la cui realizzazione è comunque incentivata. Si demanda alla Giunta regionale il compito di valutare i tempi, l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento. La costituzione del tavolo tecnico sarà utile anche in questo senso per individuare più facilmente le diverse fonti di finanziamento esistenti e consentire alla Regione di calibrare il suo intervento secondo la reale necessità (al netto di finanziamenti statali, comunitari e degli enti gestori).

Articolo 9: tale disposizione intende garantire la conoscenza della rete e del suo sviluppo. Si parte da un primo censimento dell'esistente ad un'implementazione del sistema con tutti i nuovi dati e le nuove informazioni relative agli interventi realizzati. La Regione, in tal modo, potrà programmare le sue attività conoscendo in tempo reale gli anni in cui si è proceduto alla manutenzione di un percorso, per esempio. Le informazioni disponibili possono essere implementate dagli stessi fruitori del servizio; il formato aperto consentirà, infatti, agli utenti di aggiungere informazioni utili sul tracciato, sul grado di difficoltà, sulla fauna e flora esistente. Le informazioni saranno disponibili in un sistema informativo interno e parallelamente sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione dedicata al turismo (Sardegna Turismo).

Le norme finali prevedono, infine, l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui il visitatore violi alcune regole debitamente descritte dal legislatore regionale e un monitoraggio anche da parte del Consiglio regionale attraverso la previsione di specifica clausola valutativa.

L'intervento si ritiene realizzabile finanziariamente tenuto conto di diverse competenze in materia e conseguentemente di esistenti fonti di spesa; per quanto concerne la promozione, la spesa è concentrata nei primi tre anni per eventi promozionali. La disposizione finanziaria, pertanto, si limita a quantificare gli oneri parziali a carico della Regione, tenuto conto che gli interventi saranno finanziati anche attraverso risorse comunitarie, statali e regionali già stanziare in materia, ivi compresa la quota del mutuo regionale destinato al piano delle infrastrutture. Potrebbero essere utilizzate anche parte delle risorse che la deliberazione n. 46/8 del 22 settembre 2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento 3 - Competitività delle imprese", destina al turismo sostenibile (solo per il 2015 quasi 20 milioni di euro). Sono comunque previste entrate derivanti dalle sanzioni - articolo 10 - e dalla quota della tassa di soggiorno comunale da quantificare con specifico accordo tra la Regione e i comuni interessati.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Finalità e competenze della Regione

Art. 1

Finalità

1. La Regione valorizza il suo territorio e promuove lo sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile attraverso la ricognizione, la conservazione, il recupero e la realizzazione del proprio patrimonio escursionistico per incrementare l'afflusso turistico in Sardegna, estendere la stagione turistica, attrezzare e far conoscere i territori e generare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione istituisce la rete escursionistica della Sardegna, la rete degli itinerari ciclabili della Sardegna, la rete delle aree di sosta per i camperisti e per i mototuristi, contribuisce al loro sviluppo, alla loro gestione e manutenzione, promuove e favorisce la loro conoscenza a livello internazionale, coordina le attività in materia promuovendo il coinvolgimento delle amministrazioni, enti e associazioni competenti.

Art. 2

Rete escursionistica e rete degli itinerari ciclabili della Sardegna

1. La Regione realizza progressivamente la rete escursionistica della Sardegna, composta dagli itinerari di media e lunga percorrenza ove si sviluppano attività di trekking, ciclovie, ippovie, itinerari per motoveicoli a due o quattro ruote attraverso l'utilizzo di sentieri, piste forestali, strade vicinali, percorsi stradali e ciclabili destinati alla pubblica fruizione, ivi comprese le pertinenze del sentiero e le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti ai sentieri.

2. La realizzazione degli interventi è ispirata e finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dei beni di interesse archeo-

logico, con particolare riferimento ai siti nuragici e minerari, paesaggistico, naturalistico, storico-culturale e alla loro massima fruibilità.

3. La Regione redige il Piano di gestione della rete degli itinerari ciclabili della Sardegna nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile dei porti e degli aeroporti sardi in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale e delle peculiarità attrattive, lo sviluppo di servizi di trasporto intermodale.

4. La programmazione degli interventi di recupero, sviluppo, gestione e manutenzione della rete escursionistica è attuata con deliberazione della Giunta regionale che approva il programma triennale degli interventi, sviluppato con il supporto del tavolo tecnico previsto dall'articolo 3. Il programma determina le azioni da realizzare, ivi comprese quelle necessarie a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi, con l'indicazione delle priorità e la stima dei costi. Il programma ricomprende il piano di segnalazione turistica e le azioni a tutela delle persone con disabilità.

5. I percorsi e le piste della rete escursionistica sono dotati di specifica segnaletica uniformata secondo criteri definiti dal Club alpino italiano (CAI) a livello nazionale.

Art. 3

Coordinamento regionale

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e l'Assessorato regionale dei lavori pubblici coordinano nel territorio regionale le attività di recupero, sviluppo, gestione e manutenzione della rete escursionistica della Sardegna, assicurando il coinvolgimento degli assessorati impegnati nelle politiche di valorizzazione e promozione del territorio, dell'Ente foreste della Sardegna, degli enti parco, degli enti locali, degli altri organismi territorialmente competenti, degli operatori e delle associazioni del turismo attivo e sostenibile.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge è istituito un tavolo tecnico rappre-

sentativo permanente per garantire che gli interventi da realizzare siano ricondotti a sistema. Al tavolo tecnico partecipano delegati degli assessorati regionali competenti, delle aziende regionali sarde dei trasporti, dell'Ente foreste della Sardegna, dei parchi presenti sul territorio regionale, degli enti locali interessati, delle associazioni rappresentative a livello regionale degli interessi degli escursionisti, dei cicloturisti, dei camperisti e dei motociclisti. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita e la gestione dei lavori è assicurata da una segreteria amministrativa di composizione ridotta.

3. Il tavolo tecnico supporta la Regione nell'individuazione e ricognizione degli itinerari ritenuti strategici dal punto di vista dell'offerta turistica dedicati alla circolazione pedonale, stradale, ciclabile, equestre, nell'individuazione delle criticità e delle priorità nel loro recupero, gestione, realizzazione e manutenzione, nell'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, nell'elaborazione della carta regionale dei servizi e del piano di segnalazione turistica, comprese le caratteristiche tecniche della segnaletica.

4. La Regione promuove accordi con le società di navigazione, con i gestori del trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario, per garantire il trasporto combinato di passeggeri e biciclette anche con interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati ad accrescere la capacità di trasporto dei cicli ed eliminando ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione di trasporto intermodale.

5. La Regione promuove accordi con i comuni per incentivare la realizzazione di parcheggi per biciclette presso le stazioni, le principali fermate delle linee metropolitane e del trasporto pubblico in modo tale da rendere più facile lo scambio bici-treno, bici-metro e bici-bus.

Art. 4

Promozione della rete escursionistica della Sardegna

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio promuove con specifiche azioni l'immagine della Regione come attrattiva culturale e paesaggistica e la conoscenza della rete escursionistica anche attraverso la cre-

azione di un marchio riconoscibile, il rafforzamento della comunicazione all'interno di porti ed aeroporti sardi e la predisposizione di specifica cartografia con la descrizione delle offerte integrate di percorsi, ricettività e servizi disponibili.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio organizza in Sardegna, entro un anno dall'entrata in vigore della legge e per un periodo massimo di tre anni, uno o più eventi di rilievo internazionale per promuovere la conoscenza della rete escursionistica della Sardegna, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni regionali, nazionali ed internazionali interessate.

3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio monitora annualmente l'andamento dello sviluppo della linea turistica naturalistica verificando i risultati delle azioni previste dal comma 1 e adotta le opportune misure conseguenti.

Art. 5

Promozione della realizzazione di nuovi percorsi turistici

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva con deliberazione il programma triennale previsto dall'articolo 2, comma 4, il quale comprende anche:

- a) le modalità e i criteri per il finanziamento degli interventi diretti allo sviluppo del turismo attivo e sostenibile;
- b) la carta regionale dei servizi per la regolamentazione omogenea sul territorio dei servizi collegati alla rete escursionistica, comprese le caratteristiche tecniche della segnaletica.

2. Ogni nuovo intervento è diretto alla realizzazione dei seguenti servizi minimi:

- a) realizzazione di un'area di riposo per l'escursionista, debitamente ombreggiata e riparata dalle intemperie, fornita di servizi igienici e, nel caso di ippovie, di adeguato sistema di abbeveramento per gli animali;
- b) realizzazione di almeno tre servizi aggiuntivi scelti tra i seguenti: punto ristoro, spaccio alimentare, punto di

pernottamento, officina per le riparazioni, zona medica o veterinaria, spaccio commerciale di articoli sportivi o comunque collegati alla tipologia di percorso da realizzare.

3. I criteri e le premialità per il finanziamento degli interventi favoriscono:

- a) il riutilizzo di edifici abbandonati;
- b) l'utilizzo plurifunzionale del percorso;
- c) la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;
- d) la realizzazione in comuni non costieri.

4. La Regione concede in conformità alla normativa vigente gli immobili di cui è proprietaria e rientranti nell'elenco dei beni in dismissione nei servizi descritti ai commi 2 e 3 e per la realizzazione di aree attrezzate previste dall'articolo 8.

Art. 6

Gestione e manutenzione della rete escursionistica

1. Gli enti gestori curano la gestione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi della rete escursionistica.

2. I percorsi escursionistici sono dotati di apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con deliberazione. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica è di competenza dei comuni e degli altri enti gestori competenti.

3. La Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di sorveglianza, manutenzione e di posa della segnaletica sulla base della programmazione prevista dall'articolo 2, comma 4, individuando con deliberazione della Giunta regionale specifici criteri.

4. La Regione, prima di assoggettare a servitù di passaggio i tratti di viabilità di uso privato, propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi per definire le modalità d'uso, ivi comprese le limitazioni connesse e le modalità di accesso e transito per il personale incaricato dello svolgimento di interventi di

manutenzione.

Art. 7

Interventi a favore delle persone con disabilità

1. La Regione promuove la fruibilità della rete escursionistica per le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive in condizioni di parità con gli altri fruitori.

2. La Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità della rete escursionistica e dei servizi resi al suo interno.

Art. 8

Rete delle aree attrezzate per i camperisti e per gli escursionisti in moto

1. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 5, favorisce lo sviluppo di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan, caravan e motoveicoli a due o quattro ruote preferibilmente all'interno di comuni non costieri e comunque in zone dove non sono già presenti aree attrezzate per promuoverne la loro conoscenza e lo sviluppo e garantendone il collegamento con i percorsi della rete escursionistica.

2. La Giunta regionale, con il supporto del tavolo tecnico previsto dall'articolo 3, stabilisce criteri e priorità per realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale e definisce le caratteristiche tecniche per la realizzazione di servizi collegati.

3. Le aree attrezzate sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema d'illuminazione e di erogazione dell'energia elettrica, con utilizzo preferibile di fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio energetico;
- d) servizi igienici;
- e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- f) pannello informativo contenente la

toponomastica della città, informazioni turistiche aggiornate, compresa l'indicazione dei percorsi della rete escursionistica.

4. I criteri e le premialità per il finanziamento degli interventi favoriscono la realizzazione di aree attrezzate:

- a) all'interno di comuni non costieri;
- b) mediante il riutilizzo di edifici o terreni abbandonati o non utilizzati;
- c) che includono servizi aggiuntivi quali punto ristoro, spaccio alimentare, punto di pernottamento, officina per le riparazioni, zona medica o veterinaria, spaccio commerciale di articoli sportivi o comunque collegati al turismo itinerante e aree dotate di servizi attrezzati per il tempo libero;
- d) con interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale.

5. Il sito istituzionale dedicato alla rete escursionistica indica le aree di sosta attrezzate, i servizi offerti e i collegamenti con i percorsi della rete.

Art. 9

Sistema informativo regionale

1. I dati riguardanti la rete escursionistica, la rete degli itinerari ciclabili, la rete delle aree attrezzate sono gestiti dagli assessorati competenti per materia in modo unitario e centralizzato attraverso il portale Sardegna Turismo di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), per garantire la conoscenza, la catalogazione e la conservazione; la catalogazione riporta elementi utili alla fruizione della rete da parte del turista e utili all'amministrazione per le attività di manutenzione, controllo e gestione, riportando dati sulla lunghezza del percorso, grado di difficoltà, tipologia di percorribilità, informazioni di tipo storico - naturalistico, ambientale e relative alle strutture ricettive presenti e ai servizi offerti.

2. In fase di prima applicazione il sistema informativo include i percorsi che alla data di entrata in vigore della legge siano già dotati di

segnaletica conforme ai criteri indicati dal CAI a livello nazionale. Per i fini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 2, comma 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge gli enti locali, gli enti gestori dei parchi e gli altri organismi gestori fanno pervenire al tavolo tecnico previsto dall'articolo 3 gli elenchi dei sentieri e dei percorsi esistenti e la documentazione identificativa riguardante il loro stato di conservazione.

3. Le informazioni, i dati, le cartografie relative alle rete escursionistica della Sardegna sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione in apposita sezione dedicata al turismo, selezionata anche tra quelle già esistenti e sono rese disponibili in modalità aperta consentendo agli utenti di condividere e integrare la banca dati.

Capo II

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 10

Sanzioni

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della rete escursionistica, esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi senza autorizzazione, acceda o transiti sui percorsi con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 2.500 euro, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - Depenalizzazione).

2. Le funzioni di vigilanza, controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni previste al comma 1 sono esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dai comuni e dagli enti di gestione secondo le rispettive competenze, in conformità alla legge 689 del 1981. I proventi delle sanzioni sono destinati al fondo regionale per lo sviluppo del turismo sostenibile.

Art. 11

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa periodicamente il Consiglio regionale in merito alle misure adottate e trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge, pari a euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede, sulla base del programma triennale previsto dall'articolo 2, comma 4, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse previste all'interno dell'UPB S06.02.002 (Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio) e UPB S06.02.03 (Valorizzazione turistica del territorio), con le entrate derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 10, con una quota della tassa di soggiorno comunale, previo accordo tra la Regione e i comuni interessati, con le risorse pertinenti di provenienza comunitaria e con le risorse eventualmente trasferite in materia dallo Stato.